

» *aliis* intesero quelli, che non erano stati ne' quattro anni prece-
 » denti del Maggior Consiglio, ma essi o gli antenati loro per parte
 » di padre erano stati almeno una volta in quel consesso. È vero,
 » che questa condizione non era formalmente espressa nel suddetto
 » articolo III, ma fu però inviolabilmente osservata; il che si ri-
 » cava ad evidenza dal fatto, poichè quelli, che non erano stati o
 » loro ovvero alcuno dei loro antenati, non furono mai introdotti
 » nel Consiglio per la via de' soli annui elettori, ma per via di gra-
 » zia, e questi dicevansi *uomini nuovi*. » Così facevasi in pratica
 » dal 1297 sino al 1300: ma in quest' anno a' 22 di marzo se ne
 » fissò anche la legge; e la pratica fu autenticata e diventò stabile
 » disciplina. Si ordinò infatti, che gli elettori di anno non potessero
 » nominare *uomini nuovi* a formare il Consiglio, se prima non fos-
 » sero stati dalla Quarantia dichiarati abili ad esservi ammessi: al
 » che occorreva la maggioranza dei voti di quella, purchè vi fossero
 » stati radunati almeno venti de' suoi consiglieri (1).

Ma quanto più la repubblica avvicinavasi a compiere il suo
 stadio democratico, e all' assoluta aristocrazia si andava formando,
 altre leggi furono stabilite, le quali ne regolassero e ne limitassero
 le aggregazioni. Perciò nel 1307 a' 28 di ottobre fu decretato, che
 almeno 25 voti della Quarantia dovesse avere ogni *uomo nuovo*,
 che aspirasse ad essere membro del maggior Consiglio, ossia ad ot-
 tenere la nobiltà; oltre ad averne avuto cinque, anzichè quattro, del
 consiglio minore (2). E tre anni dopo, volendo restringere vieppiù

(1) La legge dice così: « Die 22 Mar-
 » ti 1300 in Maj. Cons. Capta fuit pars:
 » quod injungatur capitulari Consiliario-
 » rum, quod de cetero non debeant dare
 » aliquem hominem novum ad faciendum
 » ipsum eligi de M. C., nisi prius captum
 » fuerit per majorem partem de XL con-
 » gregatis a XX sursum, et si Consilium
 » est contra, sit revocatum. »

(2) La legge è registrata nel libro *Ca-*

pricornus, ed è così: « 1307. 28 Octobris
 » in M. C. Capta fuit pars: quod sicut illi,
 » qui dabantur ad eligendum de novo de
 » Majori Consilio, dabantur per [quatuor
 » Consiliarios et majorem partem de XL
 » congregatis viginti de XL vel inde supra,
 » ita de cetero aliqui non possint [dari ad
 » eligendum de novo de Majori Consilio,
 » nisi prius captum fuerit per quinque
 » consiliarios et vigintiquinque de XL. »